



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6110 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Alessandro Colorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner,
Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Laura Damiani, Donatella Moraggi, Michele Pontone, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabio Badolato, non costituito in giudizio;

Davide Barresi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Iacoviello, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

della nota del Direttore centrale risorse umane prot. n. 96 del 19 marzo 2019, avente ad oggetto «Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni. Individuazione destinatari delle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017».

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Colorio Alessandro il 19/10/2021:

per l'annullamento

della nota prot. n. 36/0008137 del 14 luglio 2021 della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stato dato riscontro alla richiesta di trasmissione della documentazione relativa all'istruttoria svolta dal Ministero sul ricorso straordinario proposto dal dott. ing. Alessandro Colorio

del d.P.R. adottato in data 10 settembre 2021 ad esito del ricorso straordinario proposto dal dott. Colorio

del parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 19 maggio 2021, n. 910, allegato al d.P.R.

della nota prot. n. 36/0010117 del 24 settembre 2021 con cui è stato trasmesso il d.P.R. del 10 settembre 2021, unitamente al parere del Consiglio di Stato n. 1198/2020, ad esso allegato

della relazione ministeriale resa sul ricorso straordinario e delle controdeduzioni trasmesse dall'Inail al medesimo Ministero

del provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio insufficiente, pari a 26/60, ad esito del colloquio

della graduatoria di merito della «Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per la copertura

di n. 40 posti con profilo di Tecnologo III livello professionale»

del bando di concorso, con particolare riferimento all'art. 6

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice

con condanna

dell'Amministrazione a ripetere la procedura

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inail e di Davide Barresi e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente, con memoria del 7.3.2022, ha espresso la propria adesione all'istanza di rinvio dell'INAIL a data successiva a quella del 17.5.2022, fissata ai fini dell'udienza di discussione dell'appello proposto dall'INAIL contro la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4548/2020, e affinché il presente giudizio possa essere trattato congiuntamente al giudizio proc. n.r.g. 6111/2019, avente stesse parti e oggetto connesso, al momento trattenuto presso la Presidenza di codesto Tar ai fini della riassegnazione all'intestata Sez. III-Quater; con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura impugnata;

Considerato che, nelle more della redazione della presente ordinanza l'INAIL ha depositato in atti, in data 11.5.2022, il provvedimento della Corte di Appello di Roma che ha disposto il rinvio dell'udienza del 17.5.2022 all'udienza del 6.6.2023;

Considerato che, pertanto, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, sia ai fini della definizione del giudizio di appello dinanzi al giudice ordinario che ai fini della trattazione congiunta con il ricorso rg. n. 61110/2019, si dispone il rinvio

della trattazione del merito all'udienza pubblica del 14.11.2023; si manda alla segreteria di verificare presso la segreteria del presidente del TAR Lazio le valutazioni effettuate in ordine all'opportunità della trattazione congiunta del ricorso rg. n. 6111/2019;

Nelle more si ritiene comunque necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle

impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'INAIL e del Ministero del lavoro, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un

collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per il proseguo della trattazione all'udienza pubblica del 14.11.2023.

Manda alla segreteria la verifica di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO